

430. Decreto sovrano 22 dicembre 1840 n. 240, riguardante la proprietà delle opere scientifiche, letterarie ed artistiche.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, Stamperia ducale, Parma, 1840, II semestre, 170ss.

Noi Maria Luigia, principessa ecc., duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla ecc. ecc.

Veduto il Nostro rescritto del 14 novembre 1840, n. 4150-8080;
Sovra relazione e proposta del Nostro presidente dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELLE OPERE SCIENTIFICHE, LETTERARIE ED ARTISTICHE

1. Le opere o produzioni dell'ingegno o dell'arte costituiscono una proprietà che appartiene a quelli che ne sono gli autori per goderne o disporne durante tutta la loro vita. Egli soli o i loro aventi causa, hanno diritto di farne e rinnovarne la pubblicazione.

2. Sono eziandio in proprietà dei loro autori le opere teatrali ed i componimenti di musica. Questa proprietà produce due diritti; l'uno della pubblicazione ordinaria, e l'altro della rappresentazione. La pubblicazione delle dette opere è compresa nella disposizione dell'articolo 1. La rappresentazione non potrà farsi che di consentimento degli autori o degli aventi causa durante cinque anni.

3. Le traduzioni fatte in questi Stati di manoscritti o di opere pubblicate sì nel territorio di essi, come fuori, sono egualmente considerate come produzioni originali, comprese nelle disposizioni dell'art. 1. Si eccettua il caso in cui l'autore pubblicando l'opera originale nei nostri Stati annunzi in quella di volerne egli stesso fare una traduzione, e con che ciò eseguisca nello spazio di sei mesi, nel qual caso egli conserverà anche per la traduzione tutti i suoi diritti d'autore.

4. Nonostante le disposizioni dell'art 1, potranno liberamente riprodursi nei giornali e nelle opere periodiche gli articoli d'altri giornali o d'altre opere periodiche, purché non eccedano tre fogli di stampa della loro prima pubblicazione, e che se ne indichi il fonte.

5. Gli editori di opere anonime o pseudonime ne sono considerati come autori fintantoché questi o i loro aventi causa non abbiano fatto constare dei proprii diritti.

6. I disegni, le pitture, le sculture, le incisioni, le litografie, le medaglie, le opere e forme di plastica godono del privilegio di cui all'art. 10, salvo ciò che sarà detto all'art. 25.

7. Gli autori di disegni, pitture, sculture od altre opere d'arti, e chi li rappresenta, o ne ha causa, possono cedere il diritto esclusivo di riprodurle coll'incisione, col getto o con qualsivoglia altro mezzo meccanico, senza perderne la proprietà, salvo però il disposto dell'articolo precedente.

Ma, alienandosi l'opera originale, il diritto di autorizzarne la riproduzione si trasferisce nell'acquirente per goderne durante tutto il tempo per cui l'autore ed i suoi eredi ne avrebbero potuto godere, a meno che non siasi convenuto il contrario.

8. Il diritto degli autori e dei loro aventi causa passa agli eredi legittimi o testamentarii secondo le regole del diritto civile, e dura per trent'anni dopo la morte dell'autore.

9. Per le opere postume, il termine sopra fissato sarà esteso a quarant'anni dal giorno della pubblicazione delle medesime.

10. Il diritto esclusivo dello Stato sulle opere composte a sue spese e per ordine del Governo, e quello de' corpi scientifici o di società di letterati per le opere da loro pubblicate durerà cinquant'anni.

11. Per le opere di più volumi e per quelle che si pubblicano a dispense, i tre termini sopra fissati non cominciano a decorrere per tutta l'opera che dalla pubblicazione dell'ultimo volume, o dell'ultima dispensa, a condizione per altro che non passino più di tre anni fra l'una e l'altra pubblicazione.

Riguardo alle collezioni o raccolte di opere o memorie distinte, li termini sopra

citati non si computeranno che dalla pubblicazione di ciascheduno volume, salvo quanto è stabilito dalla prima parte del presente articolo, pel caso in cui l'opera o la memoria, che fa parte della collezione o raccolta fosse divisa in parecchi volumi.

12. Per le opere che l'autore avrà incominciato e gli eredi avranno finito di pubblicare, il termine sarà di quarant'anni come per le opere postume.

13. Se l'autore è morto prima che il termine della cessione, che avesse fatta dei suoi diritti, sia scaduto, i suoi eredi, spirato quel termine, entreranno nel godimento dei loro diritti per tutto lo spazio di tempo utile che rimane secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

14. Allo scadere dei termini fissati dagli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13, le opere e le produzioni dell'ingegno e dell'arte cadranno nel dominio del pubblico.

15. I manoscritti depositati negli archivi di pubblica ragione continueranno ad essere sempre di proprietà dello Stato e non potranno mai essere stampati che dopo approvazione del governo.

16. Le leggi ed i regolamenti potranno sempre essere stampati da chiunque, dopo che saranno stati inseriti nella raccolta che se ne pubblica d'ordine del governo.

17. Le opere pubblicate all'estero appartengono al dominio del pubblico, tranne il caso di contrarie convenzioni politiche.

TITOLO II

DELLE INFRAZIONI E DELLE PENE

18. Ogni contraffazione delle opere e produzioni, e dei componenti musicali e teatrali mentovati negli artt. 1, 2 e 3, è un delitto.

19. La contraffazione è l'azione mediante la quale si produce con mezzi meccanici un'opera in tutto od in parte, senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi causa.

20. V'ha contraffazione, nel senso dell'articolo precedente, non solo quando v'ha una somiglianza perfetta fra l'opera originale e l'opera riprodotta, ma eziandio quando sotto ad un medesimo titolo o sotto un titolo diverso v'ha identità d'oggetto nelle due opere, e vi si trova lo stesso ordine d'idee e la stessa distribuzione di parti.

L'opera posteriore è in questo caso considerata come contraffazione, quando anche fosse stata notevolmente diminuita od accresciuta.

21. Quando le riduzioni per diversi stromenti, gli estratti od altri adattamenti di composizioni musicali potranno riguardarsi come produzioni dell'ingegno, non verranno considerate come contraffazione.

22. In quanto riguarda la contraffazione, ogni articolo di un'opera enciclopedica, o periodica, eccedente i tre fogli di stampa è considerata come un'opera da sé.

23. L'usurpazione del titolo, scelto dall'autore di un'opera letteraria o scientifica costituisce contraffazione, allorché può indurre il pubblico in errore sull'identità apparente dell'opera. Dà luogo soltanto ad un'azione di danni ed interessi a forma dell'art. 2085 del codice civile.

Nondimeno i titoli generali, come sarebbero Dizionario, Vocabolario, Trattato, Commentario, e la divisione di un'opera per ordine alfabetico, non danno agli autori che ne hanno usato, alcuna ragione d'impedire che altri autori trattino lo stesso soggetto sotto il medesimo titolo o collo stesso metodo di divisione.

24. L'usurpazione del nome altrui in un'opera dà soltanto luogo ad un'azione civile di danni ed interessi, oltre la distruzione dell'opera medesima.

25. La contraffazione delle incisioni, litografie, medaglie, opere e forme di plastica mentovate all'art. 6, è pure un delitto, quando la riproduzione segua collo stesso mezzo meccanico adoperato per l'opera originale conservandone le medesime dimensioni.

Le copie di pittura, scultura e disegno che si traessero alla mano, senza frode, e senza opposizione del possessore, non costituiscono contraffazione fuorché quando il copista ha con dolo cercato d'indurre il pubblico in errore sull'identità della copia coll'originale.

26. Le persone a cui pregiudizio si è commessa la contraffazione hanno diritto alla riparazione dei danni sofferti.

27. Chiunque contraffaccia opere, o venda, o spacci, o introduca dall'estero opere contraffatte, sarà punito con una multa a favore dello Stato da Ln. 100 a 1000. Oltre questa pena saranno confiscati gli esemplari e gli oggetti contraffatti, siccome pure

le forme, le stampe, i rami, le pietre e gli altri oggetti adoperati per eseguire la contraffazione. Siffatti esemplari ed oggetti saranno distrutti. Potranno tuttavia essere aggiudicati alla parte lesa che gli richiegga per conto della indennità dovutale.

28. Chiunque contravvenga agli artt. 15 e 16 sarà punito con una multa non minore di 100 Ln. né maggiore di 1000, oltre la confiscazione degli oggetti cadenti in contravvenzione.

29. I magistrati rappresentanti il Ministero pubblico, i pretori, i podestà, i sindachi, i commessari ed agenti di buongoverno, e gli ufficiali e sott'ufficiali dei Dragoni saranno tenuti di verificar d'ufficio, o alla richiesta della parte che si pretende lesa, le infrazioni alla presente legge, raccogliere le prove, e porre sotto sequestro gli oggetti di cui agli artt. 27, 28, stendendo del tutto gli opportuni circostanziati e regolari processi. Egual obbligo incombe alle guardie della finanza rapporto agli oggetti contraffatti che vengono dall'estero.

I processi distesi da pretori, podestà, sindachi, commessari ed agenti di buongoverno, ufficiali e sott'ufficiali de' Dragoni e delle guardie della finanza saranno trasmessi alla procura ducale entro le 24 ore.

30. Le pene saranno pronunziate, ed i danni e gli interessi fissati dal tribunale correzionale dopo giudizio di periti.

Non è tolto però alla parte lesa di esercitare l'azione civile nanti altro tribunale competente a termine di legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

31. Il presente decreto non fa ostacolo alla libera riproduzione nei nostri Stati di opere che fossero già pubblicate in essi prima che questo decreto fosse posto in vigore, purché la riproduzione sia stata intrapresa legittimamente.

Qualora però si fosse pubblicata parte di un'opera, prima che il presente decreto fosse posto in esecuzione, e parte dopo, la riproduzione di quest'ultima parte non sarà permessa. che col consenso dell'autore o dei suoi aventi causa, purché i medesimi si dichiarino pronti a vendere agli associati la continuazione dell'opera, senza obbligarli all'acquisto del volumi dei quali fossero già possessori.

32. Il privilegio già concesso per speciali decreti, e non per anco cessato, ad autori, o a' suoi eredi, o ai rispettivi cessionari, di stampare o vendere opere, è conservato in massima, e sarà regolato dal presente decreto estensivamente anche alla durata.

Lo sarà pur quello concesso a' cessionari dei detti eredi col carico però di pagare a questi ultimi un congruo supplemento di prezzo in corrispettività del maggior favore accordato dal presente decreto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

33. I diritti che assicura il presente decreto non potranno mai devolversi per successione al fisco, e la ristampa, pubblicazione o rappresentazione saranno libere senza pregiudizio de' diritti dei creditori.

34. Colle disposizioni del presente decreto non è derogato alle attuali leggi di censura, le quali rimangono pienamente in vigore.

35. Il Nostro presidente dell'interno è incaricate dell'eseguimento del presente decreto